

CIRCOLARE 13/C/11A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: Acconti 2011 – seconda rata
Focus Manovra – Beni sociali utilizzati dai soci – nuove norme
Focus Manovra - Società di comodo – ulteriore giro di vite

SECONDO ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI ANNO 2011

Alleghiamo alla presente conteggio degli acconti dovuti entro il prossimo 30 novembre determinati secondo il metodo matematico detto "storico". Invitiamo i clienti a leggere attentamente quanto indicato nella comunicazione allegata.

FOCUS MANOVRA – BENI INTESTATI ALLE SOCIETA' ED UTILIZZATI DAI SOCI (auto, abitazioni, attrezzature, ecc.)

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n.138 del 13 agosto 2011) è stata inserita nel Testo Unico una norma che intende disincentivare con forza la pratica attraverso la quale vengono intestati a società determinati beni per essere "concessi in uso", gratuito o a fatturazione irrisoria, a soci o familiari.

Con questa ulteriore "stretta" (che si aggiunge a quella delle società di comodo) il legislatore ha previsto:

1. che la differenza tra il "valore di mercato" dell'utilizzo del bene e quanto effettivamente fatturato dalla società costituisca, in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), REDDITO DIVERSO. E' stata quindi introdotta una nuova fattispecie di reddito prima non prevista nell'ordinamento tributario italiano.
2. che, per l'azienda che concede i beni in "uso gratuito" o a "corrispettivo inferiore al valore normale" **sono indeducibili i costi relativi a detti beni**
3. che le aziende che concedono beni aziendali in uso (gratuito o dietro corrispettivo) ai soci sono obbligate a comunicare tale utilizzo (comunicazione obbligatoria in solido con l'utilizzatore) all'Agenzia delle Entrate.

Qualche precisazione:

La norma si riferisce:

- 1- ai familiari dell'imprenditore (quindi del socio imprenditore); 2- ai soci

Valore di mercato

Per valore di mercato si deve intendere il "valore normale" come definito dall'art.9, co.3, del Tuir:

"Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".

.... non sarà semplice definire in maniera puntuale il "valore di mercato"... contestazioni e riprese diventeranno all'ordine del giorno!.

Cosa succederà?

In sostanza il soggetto che utilizza un bene "pagando" meno di quanto avrebbe pagato ad affittarlo/noleggiarlo da un soggetto diverso dalla propria società (che quindi dovrebbe "noleggiare" a prezzi di mercato) dovrà dichiarare la differenza tra il valore di mercato e quanto effettivamente pagato come se avesse percepito un reddito (in natura...)

Dall'altra parte, la società che concede in uso il bene sarà impossibilitata a dedurre i costi relativi allo stesso....

IN BUONA SOSTANZA: poiché l'utilizzo del bene risulta essere a scopi privati, l'indeducibilità dei costi e il maggior reddito in capo al privato penalizzeranno molto il ricorso a questa pratica con l'effetto **-fortemente voluto dal legislatore-** che i privati cittadini acquisteranno "direttamente" i beni in questione.

L'ACQUISTO DEI BENI DIRETTAMENTE DA PARTE DEI CITTADINI CONSENTIRA' AL FISCO DI MEGLIO INDIVIDUARE LA CAPACITA' DI SPESA ED AGIRE CON GLI STRUMENTI DEL REDDITOMETRO - SPESOMETRO IN SEDE DI ACCERTAMENTO.

La nuova disciplina **decorre dal 2012**

Ritengo necessario "spendere" due paroline anche sulle sanzioni:

in caso di omessa comunicazione della concessione in uso di beni e/o di trasmissione con dati non veritieri è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo;
Nelle ipotesi di cui sopra (omessa trasmissione o dati non veritieri) ma nel caso in cui la società non ha dedotto i costi ed il soggetto privato ha dichiarato il differenziale di reddito, si applicherà la sanzione in misura fissa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.

ATTENZIONE!!!:

Ai fini della determinazione sintetica del reddito (REDDITOMETRO - SPESOMETRO), il Legislatore, ha stabilito che **sarà possibile una ricostruzione del reddito del contribuente basata anche su eventuali finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società da cui il contribuente ottiene il bene in godimento.**
Precisando che la materia dovrà necessariamente essere approfondita (la dottrina sta evidenziando i punti critici della norma con richiesta di numerosi chiarimenti...) rimaniamo a disposizione per l'esame delle eventuali singole situazioni.

STRETTA SULLE SOCIETA' DI "COMODO"

La Manovra di Ferragosto impatta anche sulla disciplina delle cosiddette SOCIETA' DI COMODO (dette in gergo tecnico "società non operative") prevedendo, per tali società:

- 1- che l'aliquota Ires (quindi solo per le società di capitali) sul reddito delle società che per legge sono "di comodo" passa dal 27,5% al 38%;
- 2- che sia da considerare "di comodo" anche la società che risulti in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero risulti in perdita per due periodi e per il terzo abbia comunque un "reddito" inferiore al "reddito minimo" calcolato in base alla normativa delle società non operative

A tutte le società è chiesto, in sostanza, di "superare" un test di operatività che consiste nel determinare un "ricavo medio minimo" calcolato sugli assets (immobilizzazioni-crediti) aziendali e nel confrontare tale risultato con la media dei ricavi effettivi aziendali. Se la società possiede ricavi superiori al minimo è considerata "normale", diversamente è considerata NON OPERATIVA (o "di comodo")

Essere società di comodo comporta particolari e gravose conseguenze:

- La necessità di dichiarare un reddito minimo (oltre che una valore della produzione minimo ai fini Irap) calcolato applicando determinati coefficienti agli assets aziendali già utilizzati per la verifica sui ricavi.
- La limitazione agli utilizzi in compensazione orizzontale ed alla richiesta di rimborso del credito Iva.
- La perdita definitiva del credito IVA se la situazione "di comodo" perdura per almeno 3 anni.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA MANOVRA

Il primo dei due interventi sopra citati è la maggiorazione dell'aliquota Ires per le società che, secondo i criteri di legge, sono da considerare di comodo; la maggiorazione è del 10,5% e fa balzare l'ordinaria percentuale del 27,5% al 38%. Quindi una "Srl di comodo" avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una "Snc di comodo" continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (con imputazione al socio del "reddito minimo" e conseguente tassazione sulla base delle proprie aliquote progressive Irfep).

L'altro gravoso intervento introduce una "nuova fattispecie" che fa nascere l'obbligo di applicazione delle norme sulle società non operative; infatti:

indipendentemente dai risultati del test di operatività (quindi anche in presenza di ricavi effettivi superiori a quelli "minimi" calcolati secondo normativa) è considerata "di comodo" anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale società dovrà sottostare alle limitazioni in tema di reddito minimo da dichiarare - compensazione IVA - richiesta rimborso IVA - eventuale perdita del credito IVA.

INOLTRE:

con l'introduzione delle novità della manovra, *la società dovrà essere considerata "non operativa" anche qualora in cui uno dei periodi d'imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato secondo la normativa delle società di comodo.*

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto; nella maggior parte dei casi e comunque in caso di "esercizio coincidente con l'anno solare", le nuove regole saranno applicabili dal periodo d'imposta 2012.

Lo Studio ha in corso l'analisi dell'impatto delle nuove disposizioni per le società clienti. Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

Marone, 3 novembre 2011


Domenico Pezzotti